

N. [REDACTED] R.G. Ries.

N. [REDACTED] r.g.n.r.



**TRIBUNALE DI CREMONA**  
**SEZIONE PENALE IN FUNZIONE DI GIUDICE PER IL RIESAME**

Il Tribunale di Cremona, Sezione Penale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Francesco Beraglia                      Presidente
- dott.ssa Chiara Tagliaferri                  Giudice
- dott.ssa Edith Peruzzi Amarugi            Giudice relatore

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di [REDACTED], in atti generalizzato, indagato per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990, assistito e difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina di fiducia del foro di Rimini;

vista la richiesta di riesame ai sensi degli artt. 257 e 324 c.p.p. depositata in data 22.12.2025 dal difensore del predetto, avverso il decreto di convalida del sequestro ex artt. 247 e ss. c.p.p. del P.M. in sede, datato 13.12.2025;

osservato che gli atti sono pervenuti a questo ufficio in data 22.12.2025;

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza in camera di consiglio del 30.12.2025;

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

Il presente procedimento trae origine da attività di indagine di iniziativa della Questura di Cremona, finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel territorio della provincia di Cremona e tesa, in particolare, al monitoraggio degli esercizi commerciali sedenti nella provincia e aventi come oggetto sociale un'attività riconducibile alla commercializzazione di prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa, onde verificare, fra gli altri, il rispetto del divieto imposto dall'art. 18, D.L. n. 48/2025 (convertito nella legge n. 80 del 10.6.2025), che proibisce l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione e la vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, pure in forma semilavorata, essiccata e trinciata.

Nel corso di tale attività, in data 12.12.2025 personale della Squadra Mobile – IV sezione "Antidroga e contrasto al crimine diffuso" della Questura di Cremona faceva accesso nei locali dell'esercizio commerciale denominato "[REDACTED]" di [REDACTED] & [REDACTED], di cui è amministratore

unico [REDACTED] a [REDACTED] il [REDACTED], con insegna "[REDACTED]", sito in [REDACTED] n. [REDACTED]. In quella sede gli operanti procedevano a perquisizione locale ex art. 103, D.P.R. 309/1990 avendo motivo di ritenere che all'interno dell'esercizio commerciale potessero essere detenuti, per scopi di vendita, infiorescenze o prodotti di derivazione della canapa rientranti fra quelli non autorizzati dal citato art. 18. Venivano eseguiti accertamenti tecnici urgenti su vari prodotti presenti all'interno del locale ed esposti alla vendita, che venivano sottoposti al c.d. "narcotest" mediante Kit M.M.C. per la Cannabis, il quale rilevava la presenza nei ridetti prodotti del principio attivo "THC", un componente chimico della cannabis. Alla perquisizione seguiva quindi il sequestro probatorio di numerose bustine di varia grammatura contenenti diverse tipologie di infiorescenze per un totale di 696,00 grammi lordi (si rimanda al verbale di sequestro del 12.12.2025 per l'elencazione completa dei prodotti sequestrati) e il deferimento in stato di libertà di [REDACTED], in qualità di titolare dell'esercizio commerciale "[REDACTED]" di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90.

Con decreto datato 13.12.2025, il P.M. in sede aveva convalidato la perquisizione ed il sequestro operato dalla P.G., con la motivazione *"trattandosi di corpo del reato o comunque di cosa pertinente al reato, necessario per l'accertamento dei fatti (per stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione del bene)"* e ne disponeva la custodia in atti.

Il decreto è stato notificato in pari data all'indagato e al suo difensore.

Avverso tale decreto, in data 22.12.2025 la difesa di [REDACTED] proponeva tempestivamente istanza di riesame, depositando motivi scritti.

In data 28.12.2025 l'avv. Zaina depositava inoltre documentazione concernente analisi realizzate in precedenza sui prodotti sequestrati all'indagato per la determinazione dei principali cannabinoidi in preparazione di canapa industriale e della quantità di CBD, CBG e THC presente nelle sostanze messe in vendita, oltre che la visura camerale dell'impresa di cui il [REDACTED] è titolare e amministratore unico.

All'udienza il difensore dell'indagato si riportava ai motivi già esposti nell'istanza di riesame ed eccepiva la nullità del decreto di convalida per difetto di motivazione o comunque per motivazione apparente e chiedeva la restituzione dei beni anche nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale evidenziata nel ricorso.

§§§

Il riesame merita accoglimento nei termini che seguono.

La difesa contesta la legittimità del decreto di convalida sulla base essenzialmente di due motivi:

1) Sospetta illegittimità costituzionale del D.L. 48/2025, in particolare dell'art. 18 del medesimo D.L., che ha modificato la legge 2 dicembre 2016, n. 242 *“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”*, entrato in vigore il 12 aprile 2025.

Alla luce del mutato quadro normativo è stato chiarito che è lecita la coltivazione e commercializzazione di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, in quanto tali tipologie di piante non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 309/1990 (art. 1, comma 2, L. 242/2016).

Le disposizioni (in specie quelle sanzionatorie) del T.U. Stupefacenti continuano invece ad applicarsi alle condotte di importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di *“prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati”* (art. 1, comma 3-bis, L. 242/2016). In particolare, l'art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016, nella versione attuale, stabilisce che: *“Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo (cioè a livello industriale), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2”*.

La difesa rileva l'assenza del carattere essenziale ed indifferibile dell'urgenza dell'intervento normativo ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost., nonché la violazione del principio di offensività in concreto, in virtù del fatto che le norme contenute nell'art. 18, D.L. 48/2025 sembrerebbero incriminare condotte aventi ad oggetto sostanze che, soltanto in virtù della corrispondenza, a livello chimico, ad una delle tipologie contemplate dal D.P.R. 309/1990, sarebbero di per sé illecite, senza necessità di una previa verifica circa l'effettiva idoneità delle ridette sostanze a produrre effetti psicoattivi.

2) Il secondo motivo di riesame riguarda l'illegittimità nel merito del decreto di convalida del sequestro per mancanza dei presupposti di legge, in particolare del *fumus commissi delicti*, in quanto il sequestro è stato convalidato in assenza di risultati chimico-tossicologici che potessero attestare la percentuale di THC presente nei prodotti oggetto del sequestro e dunque l'astratta configurabilità del reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, D.P.R. 309/90.

Inoltre, la difesa ha eccepito il difetto di motivazione del decreto di convalida, nella misura in cui esso è stato apposto mediante un timbro in calce al verbale di sequestro, recante quindi dei motivi "standard" senza considerare la specificità del caso concreto, in violazione dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con cui è stato prescritto un obbligo di motivazione "rafforzato" in tema di provvedimenti ablatori reali.

Proprio in relazione alla questione circa la portata dell'onere motivazionale a carico del P.M. nel convalidare un sequestro d'iniziativa della P.G., questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento, recentemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui *"Se è vero che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida- anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sezioni Unite, 19 aprile 2018, Botticelli), è altrettanto vero che tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare"* (Cass. Pen., sez. IV, 15/04/2025, n. 18649). Ne deriva che *"la motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il provvedimento di sequestro probatorio deve necessariamente dare conto dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato e della relazione che il bene che si intende sequestrare presenta col reato"* (Cass. pen., sentenza n. 46130/2023). Ritiene dunque il Collegio che nel decreto di convalida debbano essere specificati i motivi per i quali il Pubblico Ministero ritenga che fra la cosa oggetto di sequestro ed il reato astrattamente configurabile vi sia un vincolo di pertinenzialità tale da rendere necessaria, nel caso di specie, la privazione della disponibilità di numerosi beni oggetto dell'attività commerciale dell'indagato, al posto di operare una selezione e/o campionatura solo di alcuni o di parte dei suddetti prodotti. In caso, infatti, di sequestro "massivo" di prodotti commercializzati da un'impresa individuale quale quella del [REDACTED] dedita esclusivamente alla vendita di prodotti a base di canapa non alimentari (vds. visura della Camera di Commercio di [REDACTED] depositata il 28.12.2025), si rende ancora più evidente l'esigenza di specificare nel provvedimento ablativo le ragioni per le quali non sia stato possibile operare invece un prelievo "a campione" dei prodotti, che avrebbe comunque garantito l'apposizione di un vincolo reale su beni potenzialmente costituenti corpo del reato.

Nel caso posto all'attenzione del Tribunale del Riesame, il P.M. si è invece limitato ad un generico riferimento circa la necessità di apporre il vincolo ablatorio sugli oggetti sequestrati per stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione degli stessi, accertamento che, si ribadisce, perlomeno in relazione alle caratteristiche ed alla provenienza dei prodotti, ben poteva essere condotto operando comunque una selezione a monte ovvero una campionatura.

Ciò vale a maggior ragione se si considera che già in sede di perquisizione l'indagato si era reso disponibile a consegnare agli operanti i documenti in suo possesso relativi ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel 2024 e nel 2025 sui prodotti messi in vendita (poi depositati dalla difesa in sede di riesame), la cui acquisizione avrebbe reso senz'altro evidente nell'immediatezza come non fosse necessario procedere ad un sequestro "in blocco" della totalità dei prodotti contenenti del THC, in quanto tali documenti erano idonei di per sé ad attestare le principali caratteristiche (tipologia, composizione chimica e percentuale di principio attivo) delle infiorescenze di canapa commercializzate dal [REDACTED]

In relazione poi alle finalità probatorie perseguite mediante il sequestro, va ribadito come si configuri quale motivazione meramente apparente quella sintetizzata nell'espressione "*trattandosi di corpo del reato*" utilizzata dal P.M. nel decreto del 13.12.2025, in quanto dalla stessa non è possibile evincere il presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti (Cass. Pen., sez. V, 07/10/2010, n. 1769). Sul punto, costituisce principio ormai consolidato quello per cui nel decreto di convalida del sequestro vanno altresì indicate, seppur in linea generale, quali saranno le concrete attività probatorie da compiere sui beni sequestrati, non essendo sufficiente richiamare, in maniera generica, la necessità di approfondimenti investigativi da effettuarsi sui beni in sequestro, "*così esprimendo una motivazione apparente e meramente assertiva*", tale da integrare, per la Cassazione, il vizio di carenza di motivazione, con conseguente annullamento senza rinvio e restituzione di quanto in sequestro (Cass. Pen., sez. III, 03/03/2022, n. 12263).

Il rilevato difetto di motivazione del decreto di sequestro, seppure costituisca un motivo assorbente in punto di accoglimento dell'istanza di riesame e renda quindi superflua l'analisi nel merito del provvedimento impugnato, si pone comunque in stretto collegamento con la questione posta dalla difesa circa la paventata illegittimità costituzionale dell'art. 18, D.L. 48/2025. A tale norma è infatti possibile fornire, già in questa sede, una lettura costituzionalmente orientata, anche sulla base della relazione del Massimario, cui lo stesso difensore fa riferimento nei propri atti.

A parere del Collegio, infatti, il nuovo impianto normativo posto con l'inserimento dei commi 3-bis agli artt. 1 e 2 della L. 242/2016 ad opera dell'art. 18 del D.L. 48/2025, e dunque il divieto di

commercializzazione – in qualsiasi modalità, compresa la mera detenzione in magazzino - di infiorescenze di canapa (anche in forma trasformata, come oli, resine ed estratti), anche se ottenute da varietà certificate e con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% (salvo il solo utilizzo per la produzione agricola di semi), deve essere armonizzato con i principi costituzionali ben evidenziati dalla difesa; in particolare, laddove gli artt. 1 e 2 della L. 242/2016 richiamano, fra gli altri, l'art. 73, D.P.R. 309/1990 quale norma applicabile nel caso in cui il prodotto, in ipotesi, messo in vendita non rientri fra quelli autorizzati, tale richiamo costituisce un rimando non solo al requisito - previsto a livello letterale dalla fattispecie incriminatrice - della comprovata finalità di spaccio, ma anche alla giurisprudenza relativa alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 309/90, compresa la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 30475/2019, che, pur ritenendo la condotta di commercializzazione e messa in vendita di prodotti (diversi da quelli espressamente consentiti dalla L. 242/2016) e derivati dalla coltivazione della c.d. "cannabis light" astrattamente riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ne ha in concreto escluso la sussistenza allorquando tali derivati siano di fatto del tutto privi di efficacia drogante.

In conclusione, può quindi sostenersi che la vendita e, in generale, la commercializzazione di infiorescenze di canapa e similari, seppure costituisca un illecito (quantomeno a livello amministrativo), non integra automaticamente un reato, soprattutto nei casi in cui il prodotto non possa essere qualificato come sostanza stupefacente o psicotropa ai sensi del D.P.R. 309/1990, perché contenente una quantità di principio attivo inidoneo a produrre effetti psicoattivi sulla persona che ne faccia uso.

Di conseguenza, è da escludere che la P.G. abbia operato il sequestro dei prodotti a carico del ~~██████████~~ applicando una norma costituzionalmente illegittima (il che avrebbe reso, di conseguenza, illegittimo anche il decreto di convalida del P.M., facendo venire meno la base legale del sequestro).

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni sovra esposte, stima, dunque, il Collegio che il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. in data 13.12.2025 difetti di valida motivazione e conseguentemente che il vincolo probatorio apposto sui prodotti sequestrati all'indagato debba essere annullato, con conseguente restituzione degli stessi all'avente diritto.

Si osserva infine che le lacune evidenziate non possono essere sanate dal Tribunale del Riesame, avendo a oggetto profili specificamente afferenti all'attività deputata esclusivamente all'organo dell'accusa, cui, pertanto, non può applicarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 5876/2004, Cass. 47000/2008, 41853/2013, 30993/2016 e 49536/2019) con

riguardo all'incompleta motivazione in punto di esigenze probatorie. Ciò è stato chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito come il Tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva dell'organo dell'accusa (Cass. Pen., sez. VI, 01/10/2025, n. 33849).

**P.Q.M.**

visto l'art. 322 c.p.p.,

in accoglimento dell'istanza di riesame, dichiara la nullità del decreto e dispone la restituzione all'imputato di quanto in sequestro.

Motivazione nei termini di legge.

Cremona, 30.12.2025

**Giudice est.**

*Edith Feyuzzi Amarugi*

**Il Presidente**

*Francesco Beraglia*

E' copia conforme all'originale.



Cremona, 20 GEN. 2026

IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dr.ssa Roberta Manclossi*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 GEN. 2026

IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dr.ssa Roberta Manclossi*